

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

DECRETO 27 aprile 2017

Adempimenti di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, alla acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari. (17A03114)

(GU n.107 del 10-5-2017)

IL MINISTRO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

Visto il regolamento (CE) n. 562/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 15 marzo 2006 che istituisce un codice comunitario relativo al regime di attraversamento delle frontiere da parte delle persone;

Vista la direttiva 2010/65/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010, relativa alle formalita' di dichiarazione delle navi in arrivo o in partenza da porti degli Stati membri e che abroga la direttiva 2002/6/CE;

Vista la legge 8 maggio 1971, n. 831, recante ratifica ed esecuzione della convenzione sulle facilitazioni al traffico marittimo internazionale, adottata a Londra il 9 aprile 1965;

Vista la legge 14 luglio 1965, n. 963, e successive modificazioni, recante disciplina della pesca marittima;

Vista la legge 4 aprile 1977, n. 135, e successive modificazioni, recante disciplina della professione di raccomandatario marittimo;

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, recante disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri;

Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 102, e successive modificazioni, recante norme concernenti l'attivita' di acquacoltura;

Vista la legge 28 gennaio 1994, n. 84 e successive modificazioni, recante riordino della legislazione in materia portuale;

Vista la legge 8 luglio 2003, n. 172, e successive modificazioni, recante disposizioni per il riordino e il rilancio della nautica da diporto e del turismo nautico;

Visto il regio decreto 30 marzo 1942, n. 327, e successive modificazioni, recante approvazione del testo definitivo del codice della navigazione e, in particolare, gli articoli 179 e 181;

Visto il decreto-legge 31 luglio 1954, n. 533, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 26 settembre 1954, n. 869, recante disciplina relativa ai diritti, compensi e proventi percepiti dal personale dell'Amministrazione dello Stato;

Visto il decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 17 dicembre 2012, n. 221, recante ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese;

Visto in particolare, l'art. 8, comma 11, ultimo capoverso, del citato decreto-legge che prevede che il Ministro delle infrastrutture

e dei trasporti, con proprio decreto, adotta le modifiche tecniche ai formulari FAL recepiti dall'Unione europea e regola gli adempimenti cui sono tenute le navi addette ai servizi locali, alla pesca, alla navigazione da diporto o di uso privato, nonché per altre categorie di navi adibite a servizi particolari;

Visto il decreto legislativo 9 gennaio 2012 n. 4, e successive modificazioni, recante misure per il riassetto della normativa in materia di pesca e acquacoltura, a norma dell'art. 28 della legge 4 giugno 2010, n. 96;

Visto il decreto legislativo 18 luglio 2005, n. 171, e successive modificazioni, recante codice della nautica da diporto e attuazione della direttiva 2003/44/CE;

Visto il decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modificazioni, recante attuazione della direttiva 2002/59/CE relativa all'istituzione di un sistema comunitario di monitoraggio e di informazione sul traffico navale;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e successive modificazioni, recante approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima - e, in particolare l'art. 380;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, e successive modificazioni, di approvazione del regolamento per l'esecuzione della legge 14 luglio 1965, n. 963, concernente la disciplina della pesca marittima;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 19 novembre 1998, n. 445, e successive modificazioni, recante norme per la semplificazione amministrativa nel settore della pesca;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 72, e successive modificazioni, recante regolamento di organizzazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Vista la circolare n. 16 protocollo DEM3/1823 della direzione generale per le infrastrutture della navigazione marittima e interna in data 19 luglio 2002 recante disciplina dell'attività di bunkeraggio nei porti marittimi;

Visto il decreto del Ministero della Marina mercantile 9 giugno 1992, recante attuazione dell'ultimo comma dell'art. 179 del codice della navigazione, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 10 luglio 1992, n. 161;

Vista la nota protocollo numero 7776 del 18 maggio 2010 della direzione generale per il trasporto marittimo e per via d'acque interne recante formalità di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Vista la nota protocollo numero 49502 del 20 maggio 2010 del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto recante formalità di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Vista la nota protocollo numero 14646 del 30 agosto 2013 della direzione generale per il trasporto marittimo e per via d'acque interne recante formalità di arrivo e partenza per navi destinate esclusivamente a noleggio per finalità turistiche e navi da diporto estere adibite a noleggio;

Ritenuto necessario, nell'ottica della semplificazione e della standardizzazione degli adempimenti di arrivo e partenza, dare attuazione all'art. 179 del codice della navigazione e all'art. 380 del relativo regolamento di esecuzione-parte marittima;

Decreta:

Art. 1

Finalità

1. Il presente decreto regola gli adempimenti di arrivo e partenza

delle unita' addette ai servizi locali, alla pesca professionale, all'acquacoltura, alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio, nonche' delle unita' adibite a servizi particolari.

2. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono svolti con l'adottato formulario FAL di cui all'allegato I del presente decreto.

Art. 2

Definizioni

1. Ai fini del presente decreto, si intendono per:

a) arrivo e partenza: gli adempimenti di cui agli articoli 179 e 181 del codice della navigazione;

b) autorita' marittima: gli uffici di cui all'art. 16 del codice della navigazione;

c) actual time of arrival: orario effettivo di arrivo di una nave in porto, di seguito ATA;

d) actual time of departure: orario effettivo di partenza di una nave dal porto, di seguito ATD;

e) estimated time of arrival: tempo stimato di arrivo in porto, di seguito ETA;

f) estimated time of departure: tempo stimato di partenza dal porto, di seguito ETD;

g) formulario: modulistica di arrivo e partenza delle unita' addette ai servizi locali, unita' addette all'acquacoltura, unita' addette alla pesca professionale, unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio e unita' addette a servizi particolari;

h) porto base: porto del territorio nazionale indicato espressamente dall'armatore, con dichiarazione vistata dall'autorita' marittima del medesimo porto, da esibire unitamente alla nota di informazione prevista dall'art. 179 del codice della navigazione;

i) port management information system: sistema informativo per la gestione amministrativa delle attivita' portuali di cui all'art. 14-bis del decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, di seguito PMIS;

l) unita' addette ai servizi locali: unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, unita' destinate ai servizi ecologici o ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni e galleggianti, unita' destinate ai servizi di rimorchio in regime di concessione, unita' destinate ad altri servizi tecnico-nautici e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo;

m) unita' addette all'acquacoltura: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 3 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

n) unita' addette alla pesca professionale: qualsiasi unita' destinata all'attivita' di cui all'art. 2 del decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4;

o) unita' addette alla navigazione da diporto o di uso privato o in conto proprio: qualsiasi unita' destinata alla navigazione da diporto, alla navigazione privata o alla navigazione in conto proprio;

p) unita' addette a servizi particolari: unita' destinate ad assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base.

Art. 3

Adempimenti di arrivo e partenza

1. Gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti presso l'autorita' marittima del porto base come segue:

a) per le navi destinate a traffici commerciali che effettuano nell'arco delle ventiquattro ore almeno un collegamento di andata e ritorno con localita' nazionali o estere distanti non oltre quaranta miglia dal porto base, almeno una volta alla settimana;

b) per le unita' destinate ai servizi di bunkeraggio, ai servizi di rimorchio in regime di concessione, ai servizi ecologici, all'assistenza alle piattaforme off-shore quando svolgono detta assistenza in zone di mare o presso piattaforme comprese nel raggio di sessanta miglia dal porto base, almeno una volta al mese;

c) per le unita' destinate ad attivita' connesse alle operazioni di allibo, le draghe limitatamente alla durata del servizio di escavazione, gru flottanti, bettoline, pontoni, galleggianti, unita' destinate a servizi tecnico-nautici diversi dal rimorchio in regime di concessione e altre unita' addette al servizio del porto di cui all'art. 66 del codice della navigazione e all'art. 60 del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione -navigazione marittima, nel caso in cui sono impiegate nei porti o in servizio in una zona di mare territoriale individuata e disciplinata con ordinanza del capo del circondario marittimo, almeno una volta l'anno e, comunque, ogni volta che le unita' stesse compiono viaggi fuori dai limiti stabiliti nell'ordinanza stessa.

2. Nel caso in cui le navi di cui al comma 1, lettera a), trasportano passeggeri, prima della partenza, comunicano all'autorita' marittima del porto base il numero dei passeggeri imbarcati.

3. Gli adempimenti di cui al comma 1 sono compiuti come segue:

a) in caso di arrivo, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di arrivo, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza;

b) in caso di partenza, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179, comma 1, del codice della navigazione, fanno pervenire all'autorita' marittima la dichiarazione di partenza, corredata dal ruolo di equipaggio e dalle previste certificazioni di sicurezza.

4. Per gli adempimenti di cui al comma 1, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione, nel caso di:

a) eventi straordinari;

b) rilevanti lavori a bordo;

c) avarie che compromettono la stabilita' o la manovrabilita' delle unita';

d) interruzione di un servizio di linea;

e) disarmo.

5. Fermo restando quanto stabilito dai commi 3 e 4, gli adempimenti di cui al comma 1 avvengono tramite il sistema PMIS, se operativo.

Art. 4

Unita' addette alla navigazione da diporto
o di uso privato o in conto proprio

1. Fatti salvi gli obblighi informativi di cui al regolamento (CE) 15 marzo 2006, n. 562, sono esentate dagli adempimenti di arrivo e partenza le seguenti unita':

a) unita' addette alla navigazione da diporto di ogni nazionalita';

b) unita' addette alla navigazione da diporto dell'Unione europea destinate a uso commerciale, ivi comprese le navi destinate esclusivamente al noleggio per finalita' turistiche di cui all'art. 3 della legge 8 luglio 2003 n. 172, che non trasportano piu' di dodici passeggeri;

c) unita' di uso privato;

d) unita' in conto proprio.

2. Nel caso delle unita' di cui alla lettera b) del comma precedente, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione, comunicano almeno due ore prima dell'ingresso in porto:

- a) il nominativo dell'unita';
- b) l'identificativo dell'unita';
- c) l'ETA e l'ETD;
- d) la lista dei passeggeri a bordo;
- e) il nome del comandante e il ruolino di equipaggio;
- f) il carico di rifiuti a bordo secondo le norme vigenti.

3. Nel caso delle unita' di cui al comma 1, lettera b), all'arrivo effettivo e alla partenza dell'unita', oltre quanto previsto dal comma 2, e' comunicato quanto segue:

- a) l'ATA e l'ATD;
- b) il ruolino di equipaggio e la lista passeggeri, se variate rispetto a quelle comunicate ai sensi del comma 2;
- c) le previste certificazioni di sicurezza.

4. Nel caso delle unita' addette alla navigazione da diporto di Paesi non europei destinate a uso commerciale, il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione comunicano all'autorita' marittima, almeno due ore prima dell'ingresso in porto, quanto previsto ai commi 2 e 3.

5. Per le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4, gli adempimenti di arrivo e partenza sono compiuti con le seguenti modalita':

a) il comandante o gli altri soggetti di cui all'art. 179 del codice della navigazione consegnano all'autorita' marittima del primo porto nazionale di approdo, l'elenco dei successivi porti di scalo nazionali durante la vigenza delle spedizioni;

b) nel caso in cui l'unita' scala esclusivamente porti nazionali, l'autorita' marittima rilascia, dopo aver effettuato gli adempimenti di arrivo e partenza, le spedizioni della durata di un anno. In caso di avvicendamento del comandante dell'unita', le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

6. Nel caso in cui le unita' addette alla navigazione da diporto di cui al comma 4 scalano l'ultimo porto nazionale con richiesta di spedizioni con destinazione «estero» o con destinazione generica «mare», le spedizioni non sono annuali e si applica quanto disposto dagli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

7. Le disposizioni di cui al presente articolo nulla innovano relativamente agli obblighi e controlli in materia di sicurezza della navigazione, polizia, ambiente, fisco e sanita' nonche' agli obblighi di cui alla legge 4 aprile 1977, n. 135 relativamente alle unita' da diporto destinate a uso commerciale.

Art. 5

Unita' addette alla pesca professionale e all'acquacoltura

1. Per le unita' addette alla pesca professionale e all'acquacoltura nelle acque del mare e in quelle del demanio marittimo, si applica l'art. 380, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328.

2. Per le unita' addette alla pesca professionale nelle acque del mare oltre gli stretti si osservano le disposizioni dell'art. 179 del codice della navigazione e dei primi tre commi dell'art. 181 del citato codice.

3. Nel caso di eventi straordinari, di disarmo, di fermo pesca e di lavori a bordo che richiedono l'alaggio, alle unita' di cui ai commi 1 e 2, si applicano gli articoli 179 e 181 del codice della navigazione.

Art. 6

Comunicazioni

1. Per le unita' di cui all'art. 3, comma 1, soggette alle disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, l'autorita' marittima del porto base comunica tempestivamente al Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto:

- a) i dati identificativi dell'unita';
- b) i dati della compagnia di navigazione o societa' che svolge il servizio, comprensivi del punto di contatto;
- c) il periodo di esercizio dell'unita';
- d) il collegamento marittimo effettuato o l'indicazione del porto in cui il servizio e' svolto.

Art. 7

Disposizioni attuative

1. Il decreto del Ministero della marina mercantile 9 giugno 1992 e' abrogato.

Art. 8

Disposizioni finanziarie

1. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

2. Le amministrazioni provvedono agli adempimenti previsti con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.

Art. 9

Entrata in vigore

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 27 aprile 2017

Il Ministro: Delrio

Allegato 1 (art. 1, comma 2)

FORMULARIO FAL DEGLI ADEMPIMENTI DI ARRIVO E PARTENZA DELLE UNITA' ADDETTE AI SERVIZI LOCALI, ALLA PESCA PROFESSIONALE, ALL'ACQUACOLTURA, ALLA NAVIGAZIONE DA DIPORTO O DI USO PRIVATO O IN CONTO PROPRIO, NONCHE' DELLE UNITA' ADIBITE A SERVIZI PARTICOLARI.

Parte di provvedimento in formato grafico